

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa, relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E. R. P. (272) . . .	25
PRESIDENTE	25
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
SANSONE: Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo. (163) .	26
PRESIDENTE	26
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	26
TARGETTI e SANTI: Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (277)	27
PRESIDENTE	27, 28
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	28
BUTTÈ	28
CACCIATORE	28
REPOSSI	28
CHIAROLANZA	28
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	28

La seduta comincia alle 9.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E. R. P. (272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E.R.P.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale e rinviata ad oggi la discussione degli articoli.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge subordinatamente alle seguenti modifiche: *sostituire all'articolo 1, le parole « ...a carico delle entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'eser-*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

cizio finanziario 1951-52 » con le parole: « ...con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 »; *sostituire all'articolo 2, le parole* « ...con proprio decreto » con le altre « ...con propri decreti ».

Secondo me, entrambi gli emendamenti possono essere approvati dalla nostra Commissione.

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 1, che risulta così modificato:

« Allo stanziamento della somma di lire 45 miliardi, quale quarta delle sette annualità dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvederà, anziché con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento all'articolo 2, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che risulta così modificato:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953 della somma di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Sansone: Disposizione a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo. (163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Sansone, recante disposizioni

a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo; sulla quale riferisco io stesso.

La semplicità di questa proposta di legge non richiede una lunga illustrazione; d'altra parte, essa è stata già approvata da questa stessa Commissione nella passata legislatura ed ora è ritornata al nostro esame perché, a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento, il Senato non fece in tempo ad approvarla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non si oppone all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Tale riammissione dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 2.

I medici, chirurghi e veterinari assunti in servizio in virtù dell'articolo precedente o che si trovino già riassunti per effetto del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque, perché furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista vanno riconfermati nel posto e nel grado che attualmente detengono a far tempo dal giorno della nomina dei vincitori dei concorsi per i posti della categoria a cui appartengono e per un tempo pari a quello intercorso dall'allontanamento dal servizio o dalla decadenza del concorso, alla riassunzione, salvo che nel frat-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

tempo non raggiungano il limite dei 65 anni di età.

Tali sanitari, ove i posti di ruolo fossero già stati messi a concorso o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in soprannumero.

Ove fosse intercorso provvedimento di licenziamento per far posto ai vincitori dei nuovi concorsi, gli interessati saranno riassunti in servizio su loro domanda.

(È approvato).

ART. 3.

Ai concorsi di qualunque grado per medici, chirurghi, o veterinari presso gli Enti locali che saranno banditi dopo la promulgazione della presente legge e a quelli banditi e non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i perseguitati politici dal fascismo saranno ammessi indipendentemente dal limite di età e per tanti anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quanti furono gli anni decorsi dalla data di bando di concorso al quale il candidato può attestare con dichiarazione dell'Amministrazione che bandì il concorso, di non aver potuto partecipare, sino alla data di pubblicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, salvo che non intervenga il limite dei 65 anni di età.

(È approvato).

ART. 4.

I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista non poterono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti a detta Cassa o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1° gennaio 1938 se il licenziamento o l'esonero, o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto per motivi politici, è anteriore a tale data, e dall'epoca in cui si verificò l'evento se esso è posteriore a tale data.

Per i servizi ammessi al riscatto e resi prima del provvedimento di licenziamento, esonerato, decadenza dal concorso e mancata nomina nel posto, la domanda di riscatto si

considera fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1° gennaio 1938 e dalla data 1° gennaio 1938 se anteriore ad esso.

Qualora la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui al primo comma del presente articolo, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.

Le domande di retrodatazione della iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari e quelle dei riscatti debbono essere fatte dagli interessati non oltre i sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

In caso di morte del medico, chirurgo o veterinario, cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, numero 1035, ha diritto alla pensione qualunque era l'età del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Targetti e Santi: Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Targetti e Santi, concernente l'estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; sulla quale riferisco io stesso.

A mio avviso, questa proposta di legge merita la nostra approvazione. La spesa che viene a gravare sui padroni di casa viene, in sostanza, rimborsata dall'inquilino. Quest'ultimo, a sua volta, se ne rivale abolendo le mance. Perciò, a mio modo di vedere, si tratta soltanto di una questione di principio e non vedo il motivo di un mancato accoglimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è d'accordo. Il Governo ritiene che la materia debba essere oggetto di contrattazione collettiva e non di provvedimento legislativo. La legge n. 260 del 1942 demanda alla libera contrattazione collettiva sindacale la materia delle festività infrasettimanali e non vedo oggi il motivo di una deroga, alla quale potrebbero seguirne anche altre. È una questione di principio.

BUTTÈ. Mi associo alle considerazioni del Presidente, anche perché i portieri non sono in grado di difendersi per la mancanza di una efficiente organizzazione sindacale delle controparti.

CACCIATORE. Sono d'accordo con la proposta di legge, ma non condivido la disposizione secondo cui l'onere andrà poi a gravare sugli inquilini.

REPOSSI. Mi associo alle dichiarazioni del Governo. Ritengo che la materia debba essere regolata, ma non legislativamente.

CHIAROLANZA. Io sono del parere di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore, mi permetto di fare osservare al rappresentante del Governo che questo settore della proprietà edilizia non è trattato dai contratti collettivi di lavoro. D'altra parte — insisto — si tratta soltanto dell'affermazione di un principio; e poiché questa categoria presta servizio in occasione di tutte le festività, mi sembra equo fissare un adeguato compenso.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con le dichiarazioni già fatte, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

(È approvato).

ART. 2.

Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E.R.P. » (272):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

SANSONE: « Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo » (163):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

TARGETTI e SANTI: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (277):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Angelucci Mario, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Cappugi, Cera-
volo, Cerreti, Chiarolanza, Cotellessa, Crema-

schi, Curcio, Dazzi, De Maria, De Marzio Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Fabbri, Ferrara, Gatti Caporaso Elena, Gozzi, L'Eltore, Lizzadri, Maglietta, Marangoni, Melloni, Montelatici, Morelli, Rapelli, Repossi, Roasio, Scarpa, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI